
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Danno imputabile a più autori e chiamata in causa del terzo

Nell'ipotesi in cui due soggetti concorrono a causare un evento di danno con distinti comportamenti colposi, la responsabilità da fatto illecito dà luogo ad un'obbligazione in cui la ragione della domanda non è data da ciascun fatto concreto che determina l'evento, ma da tutti i possibili fatti riconducibili al medesimo titolo di responsabilità che hanno concorso a determinare il danno. Allorché l'evento di danno sia imputabile a più fatti colposi che, in vario modo, vi concorrono dando luogo a responsabilità per fatto illecito dei loro autori, il danneggiato non ha l'onere di chiamarli in causa tutti; e ciò perché l'eventuale accertamento del concorso di altri responsabili oltre il convenuto - per il principio di solidarietà nella responsabilità - rende possibile che l'unico convenuto sia condannato per l'intero. E' il convenuto, viceversa, che ha interesse a vedere accertato, nel medesimo giudizio, che egli non è responsabile; e questo interesse è fatto valere con la chiamata in causa del terzo, che è indicato dal convenuto come unico responsabile, ma che potrebbe risultare accertato che, invece, è solo un altro responsabile. Il fatto che in

ipotesi di chiamata del terzo indicato dal convenuto quale unico responsabile quest'ultimo possa essere dichiarato unico soggetto passivo dell'obbligazione risarcitoria dedotta in giudizio è dovuto al tenore della domanda originariamente proposta, con la quale è stata dedotta in giudizio appunto quella obbligazione. Le medesime ragioni valgono anche in ipotesi di corresponsabilità, caso in cui ad escludere l'estensione automatica della domanda, può essere soltanto l'attore dichiarando di non volerla estendere al chiamato.

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 19.3.2015, n. 5483

...omissis...

Ricorso principale.

Con il primo motivo la ricorrente principale denuncia art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), nullità della sentenza per violazione dell'art. 106 c.p.c. in combinato disposto con l'art. 112 c.p.c..

Il motivo non è fondato.

La Corte di merito ha accertato: a) che la parte convenuta (xxxx.) aveva chiamato in causa il terzo (Anas) al fine di individuarne il responsabile od il corresponsabile ("....individuazione di eventuali corresponsabilità dei medesimi (Anas ed xxx.) in ordine al prodursi del sinistro per cui è causa"); b) che l'attore (xxxxxx) non aveva manifestato alcuna opposizione alla estensione della domanda da lui proposta nei confronti del terzo chiamato.

La chiamata, pertanto, non era in alcun modo richiesta per far valere un rapporto di garanzia - come sostiene la ricorrente Anas - quanto piuttosto per individuare eventuali corresponsabilità dei chiamati nella causazione dell'evento dannoso occorso al xxx.

Il quesito che si pone è, allora se quando due (o più) soggetti concorrono a causare un evento di danno con distinti comportamenti colposi, la diversità dei fatti che hanno dato causa all'evento dia luogo a diverse obbligazioni risarcitorie od alla stessa.

Per dare soluzione a questo problema, sono necessarie alcune puntualizzazioni. Sotto un primo profilo, deve sottolinearsi che allorché l'evento di danno sia imputabile a più fatti colposi che, in vario modo, vi concorrono, dando luogo a responsabilità per fatto illecito dei loro autori, il danneggiato non ha l'onere di chiamarli in causa tutti; e ciò perché l'eventuale accertamento del concorso di altri responsabili oltre il convenuto - per il principio di solidarietà nella responsabilità - rende possibile che l'unico convenuto sia condannato per l'intero.

E' il convenuto, viceversa, che ha interesse a vedere accertato, nel medesimo giudizio, che egli non è responsabile perché, ad esempio, il fatto a lui addebitato non ha avuto incidenza causale, essendo stato superato da un altro, produttivo questo dell'evento.

E questo interesse è fatto valere con la chiamata in causa del terzo, che è indicato dal convenuto come unico responsabile, ma che potrebbe risultare accertato che, invece, è solo un altro responsabile.

Il fatto che in ipotesi di chiamata del terzo indicato dal convenuto quale unico responsabile - anche in mancanza di un'espressa estensione della domanda proposta dall'attore nei confronti del chiamato - quest'ultimo possa essere dichiarato unico soggetto passivo dell'obbligazione risarcitoria dedotta in giudizio è dovuto al tenore della domanda originariamente proposta, con la quale è stata dedotta in giudizio appunto quella obbligazione.

Le medesime ragioni valgono anche in ipotesi di co-responsabilità, come più sopra delineata.

In questo caso, ad escludere l'estensione automatica della domanda, può essere soltanto l'attore dichiarando di non volerla estendere al chiamato; diversamente, non si spiegherebbe il perchè dovrebbe essere accollata all'attore la responsabilità processuale verso un chiamato che non ritiene responsabile e che, proprio per tale ragione, non ha convenuto in giudizio.

In altri termini: la diversità del fatto accertato come causa dell'evento, rispetto a quello originario indicato come causa del danno, non determina mutamento dell'obbligazione e, quindi, dell'oggetto della domanda; diversamente, la vicenda, sul piano processuale, non troverebbe giustificazione.

Ad eguale conclusione - per identità di rationes - allora, deve ritenersi possibile pervenire anche quando il convenuto abbia chiamato in giudizio il terzo solo come "altro" autore colpevole del fatto, o quando sia questo ad essere accertato.

Tirando le fila del discorso, può risponderci all'originario quesito enunciando il seguente principio: Nell'ipotesi in cui due soggetti concorrono a causare un evento di danno con distinti comportamenti colposi, la responsabilità da fatto illecito da luogo ad un'obbligazione in cui la ragione della domanda non è data da ciascun fatto concreto che determina l'evento, ma da tutti i possibili fatti riconducibili al medesimo titolo di responsabilità che hanno concorso a determinare il danno (in questo senso Cass. 3.3.2010 n. 5057; v. anche Cass. 9.11.2006 n. 23918, in motiv.).

Ma, nel caso in esame, il C. - come ha sottolineato la Corte di merito - non si è opposto, né ha rifiutato l'estensione della sua domanda originaria alle due chiamate in causa.

Corretta è, pertanto, la decisione sul punto.

Con il secondo motivo si denuncia art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) nullità della sentenza per violazione dell'art. 99 c.p.c. in combinato disposto con l'art. 11 c.p.c. - omessa pronuncia su domanda proposta dall'Anas s.p.a..

Il motivo non è fondato.

Anche al di là del fatto che la ricorrente principale non indica, né riproduce in ricorso, l'esatto tenore della domanda che sostiene proposta anche con riferimento al diritto di rivalsa nei confronti della spa Ingg. C. e B., non essendo consentito ovviare a tale violazione attraverso il richiamo all'art. 360 c.p.c., n. 4 che, denunciando un vizio processuale, consente l'esame diretto degli atti da parte della Corte di legittimità, è assorbente rilevare che la Corte di merito, interpretando la domanda come inizialmente formulata dall'attuale ricorrente e, quindi con l'esame del contenuto della comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado, ha escluso che con essa si fosse fatto riferimento al supposto diritto di rivalsa.

E sul punto, confermando la statuizione di primo grado, ha ritenuto di valutare, ai fini della decisione, soltanto le domande formulate nei termini delle

preclusioni introdotte dalla L. n. 353 del 1990, applicabile *ratione temporis* nella specie.

La richiesta di rivalsa, pertanto, avanzata soltanto nella comparsa conclusionale in primo grado è stata correttamente ritenuta tardiva, e così condivisibile la conclusione cui perviene la Corte di merito per la quale " correttamente il primo giudice non ha pronunciato su tale domanda, essendo stato il contratto di appalto richiamato dall'Anas all'esclusivo fine di ottenere una pronuncia di addebito della responsabilità del sinistro".

Né la riproposizione in questa sede della tesi del richiamo all'art. 17 del contratto di appalto conduce ad una diversa conclusione perchè non supera i precedenti assorbenti rilievi.

Con il terzo motivo si denuncia art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3):

violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2051 c.c. nel combinato disposto con l'art. 40 cpv c.p., nonché in relazione all'art. 2697 c.c..

Il motivo non è fondato.

E' stato più volte affermato che nell'ipotesi in cui l'area sulla quale sono eseguiti i lavori - e quindi insiste il cantiere - risulti ancora adibita al traffico e, quindi, utilizzata a fini di circolazione, questa situazione denota la conservazione della custodia da parte dell'ente titolare della strada, sia pure insieme all'appaltatore, alla quale consegue che la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. - sussiste, sia a carico dell'appaltatore, sia dell'ente, salva l'eventuale azione di regresso di quest'ultimo nei confronti del primo, a norma dei comuni principi sulla responsabilità solidale di cui all'art. 2055 c.c., comma 2, sulla base anche degli obblighi di segnalazione e manutenzione imposti dalla legge per opere e depositi stradali (D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 21), nonché di quelli eventualmente discendenti dalla convenzione di appalto (fra le tante v. Cass. 16.5.2008 n. 12425;

Cass. 6.7.2006 n. 15383). Ciò vuoi dire che - indipendentemente dal rapporto di appalto - se il bene continua ad essere destinato all'uso precedente come, appunto, nel caso in cui la strada resti aperta al pubblico transito di persone e veicoli, permanendo la custodia anche in capo all'ente proprietario, quest'ultimo è chiamato a rispondere, unitamente all'appaltatore, degli eventuali danni a terzi.

Che è ciò che correttamente la Corte di merito ha affermato sulla base delle conclusioni di concorrente responsabilità cui è giunta.

Ricorso incidentale.

Con un motivo il ricorrente incidentale denuncia violazione e falsa applicazione di norma di diritto e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo - Art. 360, nn. 3 e 5.

Il motivo non è fondato.

Al di là delle violazioni denunciate, il ricorrente incidentale persegue un nuovo riesame dei fatti alla luce dei quali la Corte di merito è giunta a graduare le responsabilità dei protagonisti della vicenda.

Ha ciò non è consentito nel giudizio di legittimità a fronte di una corretta e congrua motivazione come nella specie.

In tema di sinistri derivanti dalla circolazione stradale, infatti, l'apprezzamento del giudice di merito relativo alla ricostruzione della dinamica dell'incidente, all'accertamento della condotta dei conducenti dei veicoli, alla sussistenza o meno della colpa dei soggetti coinvolti e alla loro eventuale graduazione, al pari dell'accertamento dell'esistenza o dell'esclusione del rapporto di causalità

tra i comportamenti dei singoli soggetti e l'evento dannoso, si concreta in un giudizio di mero fatto, che resta sottratto al sindacato di legittimità, qualora il ragionamento posto a base delle conclusioni sia caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico-giuridico - come nella specie -, e ciò anche per quanto concerne il punto specifico se il conducente di uno dei veicoli abbia fornito la prova liberatoria di cui all'art. 2054 c.c. (v. per tutte Cass. 25.1.2012 n. 1028).

La Corte di merito ha puntualmente esaminato le risultanze probatorie testimoniali e documentali, dando accurato conto motivazionale delle conclusioni cui è pervenuta (pagg. 20-24 della sentenza).

Conclusivamente, i ricorsi sono rigettati.

La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese fra l'Anas ed il xxx

Nei confronti degli altri resistenti, invece, le spese sono liquidate, come in dispositivo, sulla base della soccombenza.

p.q.m.

La Corte rigetta i ricorsi. Compensa le spese del giudizio di cassazione fra l'Anas ed il xxxxx

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese che liquida, in favore di ciascuno dei resistenti (xxxxxxxx.) in complessivi L. 4.800,00, di cui Euro 200,00, per esborsi; oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della terza sezione civile della Corte di Cassazione, il 26 novembre 2014.